

**IL VICE DIRETTORE GENERALE  
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

VISTA la Legge 17 novembre 2005, n.165 e in particolare l'articolo 39 che attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il potere di emanare provvedimenti contenenti disposizioni vincolanti e di carattere generale;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005, n. 96 e in particolare l'articolo 30, comma 3 dello Statuto medesimo, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

CONSIDERATA l'opportunità di aggiornare le disposizioni attualmente previste in tema di intermediazione assicurativa e riassicurativa, recependo e riordinando anche le indicazioni fornite nel tempo dalla Banca Centrale al mercato per il tramite dello strumento di risposta a quesiti;

CONSIDERATA la necessità di introdurre nuove disposizioni in materia di organizzazione interna e separazione patrimoniale degli intermediari, e di operare una rimodulazione della documentazione annua da fornire alla Banca Centrale;

VISTE la delibera del Consiglio Direttivo con la quale è stato approvato il testo del Regolamento n. 2017-07 denominato "*Regolamento in materia di disciplina dei contratti rami vita a prestazioni rivalutabili collegati ad una gestione interna separata*";

**EMANA**

l'accluso Regolamento n. 2017-07 che entra in vigore il 15 novembre 2017.

San Marino, 14 novembre 2017

Firmato: IL VICE DIRETTORE GENERALE  
Daniele Bernardi

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI  
DISCIPLINA DEI CONTRATTI RAMI VITA A  
PRESTAZIONI RIVALUTABILI COLLEGATI  
AD UNA GESTIONE INTERNA SEPARATA**

**anno 2017 / numero 07**

## INDICE

<b>TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....</b>	<b>4</b>
Art. 1 Definizioni.....	4
Art. 2 Ambito di applicazione .....	6
<b>TITOLO II COSTITUZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA .....</b>	<b>6</b>
Art. 3 Disposizioni per la costituzione della gestione separata.....	6
Art. 4 Regolamento della gestione separata .....	7
Art. 5 Obblighi di trasparenza.....	9
<b>TITOLO III AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E VERIFICHE.....</b>	<b>9</b>
Art. 6 Regole per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata .....	9
Art. 7 Determinazione dell'ammontare minimo delle attività che costituiscono la gestione separata.....	10
Art. 8 Disposizioni in materia di investimenti.....	10
Art. 9 Trasferimento di attività.....	11
Art. 10 Verifiche contabili sulla gestione separata.....	11
<b>TITOLO IV DOCUMENTI OBBLIGATORI E INFORMATIVA.....</b>	<b>12</b>
Art. 11 Registro della gestione separata.....	12
Art. 12 Rendiconto riepilogativo e prospetti della composizione della gestione separata .....	13
Art. 13 Comunicazioni a BANCA CENTRALE.....	14
<b>TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .....</b>	<b>15</b>
Art. 14 Abrogazioni.....	15
Art. 15 Entrata in vigore.....	15

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

#### **Art. 1 Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) “BANCA CENTRALE”: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nella sua funzione di autorità di vigilanza sul sistema bancario, finanziario e assicurativo;
- b) “clienti professionali”: i soggetti appartenenti a una delle seguenti categorie:
- soggetti autorizzati ad esercitare una o più attività riservate ai sensi del Titolo II della LISF;
  - soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d’origine le attività svolte dai soggetti di cui al precedente punto 1);
  - società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
  - società che soddisfino almeno due dei seguenti requisiti:
    1. totale dell’attivo di bilancio superiore a venti milioni di euro;
    2. fatturato superiore a quaranta milioni di euro;
    3. patrimonio netto superiore a due milioni di euro;
  - Stati, banche centrali, istituzioni internazionali e sopranazionali;
  - persone fisiche che chiedano espressamente di essere considerate clienti professionali accettando espressamente il minor livello di eterotutela connesso a tale qualificazione, a condizione che documentino almeno una delle seguenti circostanze:
    1. possedere liquidità e strumenti finanziari liberamente disponibili per un ammontare complessivo superiore a cinquecentomila euro;
    2. avere una specifica competenza in materia di mercati e strumenti finanziari maturata attraverso esperienza professionale, didattica, operativa di almeno un anno;
  - le persone giuridiche che chiedano espressamente di essere considerate clienti professionali, a condizione che il loro rappresentante legale rientri nella categoria di cui al precedente alinea;
- c) “contratto a prestazioni rivalutabili”: il contratto di assicurazione sulla durata della vita umana o il contratto di capitalizzazione le cui prestazioni si incrementano in base al rendimento conseguito da una gestione separata;
- d) “contratti derivati”: strumenti finanziari che incorporano l’impegno ad eseguire una prestazione parametrata all’andamento del prezzo di altri strumenti finanziari, dei tassi di interesse, delle valute

(e oro), di indici, di materie prime. Di seguito, sono riportate le definizioni dei principali strumenti finanziari derivati:

- “future”: il contratto derivato standardizzato con il quale le parti si impegnano a scambiare a una data prestabilita determinate attività oppure a versare o a riscuotere un importo determinato in base all’andamento di un indicatore di riferimento;
- “opzioni”: il contratto derivato che attribuisce a una delle parti, a fronte del pagamento di un corrispettivo, detto premio, la facoltà – da esercitare entro un dato termine o alla scadenza di esso – di acquistare o di vendere determinate attività a un certo prezzo oppure di riscuotere un importo determinato in base all’andamento di un indicatore di riferimento;
- “forward rate agreement”: il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a una data prestabilita un importo determinato in base all’andamento di un indicatore di riferimento;
- “interest rate swap”: il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a date prestabilite importi determinati in base al differenziale di tassi di interesse diversi;
- “domestic currency swap”: il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a una data prestabilita un importo determinato in base al differenziale del tasso di cambio contrattuale e di quello corrente alla data di scadenza dell’operazione;
- “outright valutario”: il contratto derivato con il quale si acquista o vende valuta a termine.

Sono inclusi tra gli strumenti finanziari derivati quelli collegati a materie prime che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, eccetto nel caso in cui tali contratti:

1. siano stati conclusi e siano mantenuti per soddisfare le esigenze di acquisto, di vendita o di utilizzo previste dall'impresa al momento della loro conclusione e successivamente;
2. siano stati designati sin dall'inizio come contratti relativi alle materie prime; e
3. siano prevedibilmente regolati mediante consegna della materia prima.”;

e) “gestione separata”: un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall’impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati;

f) “giacenza media”: media dei saldi contabili delle attività investite nella gestione separata nel periodo di osservazione espresso in giorni effettivi;

- g) “impresa” o “impresa di assicurazione”: la società di assicurazione autorizzata ai sensi della LISF avente sede legale nella Repubblica di San Marino o la succursale nella Repubblica di San Marino di società di assicurazione avente sede legale in uno Stato estero;
- h) “LISF”: Legge 17 novembre 2005, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- i) “Stato estero”: uno Stato diverso dalla Repubblica di San Marino.

2. Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nella LISF.

### **Art. 2 Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione aventi sede legale nella Repubblica di San Marino e alle succursali nella Repubblica di San Marino di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato estero.

## **TITOLO II COSTITUZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA**

### **Art. 3 Disposizioni per la costituzione della gestione separata**

1. Il consiglio di amministrazione dell’impresa, ovvero il rappresentante delle succursali di imprese estere autorizzate nella Repubblica di San Marino all’esercizio dell’attività assicurativa ai sensi dell’articolo 75 della LISF, delibera la costituzione di ciascuna gestione separata ed approva il relativo regolamento e le successive modifiche.

2. Nella amministrazione della gestione separata l’impresa assicura la parità di trattamento di tutti gli assicurati, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell’interesse della massa degli assicurati, l’equilibrio e la stabilità della gestione stessa. Nella delibera di costituzione di cui al comma 1 il consiglio di amministrazione, ovvero il rappresentante della succursale dell’impresa estera, individua gli importi massimi che, rispetto alla dimensione della gestione separata e nell’arco di un periodo definito, possono essere movimentati in entrata ed in uscita mediante contratti a prestazioni rivalutabili. Le operazioni di entrata ed uscita effettuate da un unico contraente o da più contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti

partecipativi, nell'arco del periodo definito nella delibera si intendono riferite alla medesima operazione. Per le operazioni che superano gli importi massimi in entrata e in uscita la delibera stabilisce idonei presidi da adottare a livello gestionale e contrattuale nonché i periodi di permanenza minima nella gestione separata e le condizioni per l'uscita.

3. L'impresa persegue politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata. A tal fine, in una stessa gestione separata non possono confluire congiuntamente le risorse di contratti di assicurazione sulla vita stipulati con persone giuridiche che sono clienti professionali e quelle di altri contratti di assicurazione sulla vita. Parimenti in una gestione separata non possono confluire contratti di assicurazione che non siano a prestazioni rivalutabili.

4. Ai fini del precedente comma 3, le risorse dei contratti stipulati per interposizione fiduciaria confluiscono nella gestione separata in base alla classificazione del soggetto fiduciante.

5. Il verbale della delibera di cui al comma 1, nonché le successive modifiche, sono trasmessi a BANCA CENTRALE entro il termine di quindici giorni dall'adozione della relativa delibera. In caso di estinzione della gestione separata l'impresa effettua la comunicazione a BANCA CENTRALE entro il termine di quindici giorni.

#### **Art. 4 Regolamento della gestione separata**

1. Il regolamento della gestione separata contiene almeno gli elementi di seguito indicati:

- a) la denominazione, definita in modo da rendere la gestione separata univocamente individuabile rispetto ad altre gestioni presenti sul mercato;
- b) la valuta di denominazione;
- c) il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento;
- d) gli obiettivi e le politiche di investimento. In particolare, indica:
  - i. le tipologie, i limiti qualitativi e quantitativi delle attività in cui si intendono investire le risorse, in coerenza con le disposizioni previste dal Regolamento n. 2008-01;
  - ii. i limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui l'impresa abbia rapporti di collegamento anche attraverso rapporti partecipativi, per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse;

- iii. l'eventuale impiego di strumenti finanziari derivati, nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche;
- e) le tipologie di polizze ed i segmenti di clientela a cui è dedicata la gestione separata;
- f) l'indicazione che il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa;
- g) la possibilità di far gravare sulla gestione separata unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata e che non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate;
- h) l'indicazione che il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione;
- i) le regole per la determinazione della giacenza media e del tasso medio di rendimento della gestione separata relativo al periodo di osservazione;
- l) l'indicazione che la gestione separata è sottoposta alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla LISF.

2. Il regolamento della gestione separata è trasmesso a BANCA CENTRALE entro il termine di quindici giorni dall'adozione della relativa delibera. La BANCA CENTRALE, valutata la rispondenza del testo regolamentare alle disposizioni del presente Regolamento, emana un provvedimento di accoglimento o diniego entro trenta giorni dalla data di ricezione.

3. L'impresa comunica alla BANCA CENTRALE con nuova trasmissione ogni modifica successiva che intende apportare al regolamento della gestione separata, nei medesimi termini e per gli effetti di cui al comma precedente.

4. In caso di modifica dei criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media, la delibera è accompagnata da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.

### **Art. 5 Obblighi di trasparenza**

1. Il regolamento della gestione separata costituisce parte integrante delle condizioni contrattuali e copia dello stesso deve essere consegnato al contraente prima della conclusione del contratto, unitamente alla nota informativa ed alle condizioni contrattuali.

2. Le imprese comunicano per iscritto al contraente, in occasione del primo estratto conto da inviare in adempimento agli obblighi di informativa previsti dalla Circolare n. 2017-02, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel regolamento della gestione separata anche per effetto di modifiche alla normativa primaria e secondaria successive alla conclusione del contratto.

## **TITOLO III**

### **AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E VERIFICHE**

#### **Art. 6 Regole per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata**

1. Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato nel regolamento della gestione separata, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.

2. Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per le ritenute fiscali sulle attività il cui recupero dell'imposta non è previsto e per l'attività di verifica contabile. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel registro della gestione separata di cui all'articolo 11. Il valore di iscrizione nel registro della gestione separata di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

3. La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel registro della gestione separata.

#### **Art. 7 Determinazione dell'ammontare minimo delle attività che costituiscono la gestione separata**

1. Il valore complessivo delle attività presenti nella gestione separata non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche di cui al comma 1 dell'articolo 66 del Regolamento n. 2008-01, costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili collegati al rendimento della gestione separata stessa.

2. Ai fini di cui al comma 1, il valore delle attività è quello di carico nella contabilità generale dell'impresa o, se più recente, il valore con cui sono iscritte nell'ultimo bilancio approvato.

3. In caso di iscrizione in bilancio di minusvalenze eccedenti le eventuali riprese di valore contabilizzate in bilancio relative ad attività presenti nella gestione separata, l'impresa integra la gestione separata con ulteriori attività, fino a concorrenza dell'importo delle riserve matematiche. Tali attività rispettano le disposizioni in materia di investimenti di cui all'articolo 8.

4. Nell'ipotesi di trasferimento in riassicurazione di parte degli impegni tecnici, l'importo delle riserve matematiche di cui al comma 1 è ridotto dell'ammontare dei crediti relativi alle corrispondenti riserve matematiche in deposito presso il riassicuratore, valutati al netto dell'eventuali poste debitorie complessive nei confronti degli stessi riassicuratori, a condizione che i contratti di riassicurazione prevedano l'impegno del riassicuratore a corrispondere, sulle riserve in deposito, lo stesso tasso di rendimento che verrà riconosciuto dalla cedente agli assicurati.

#### **Art. 8 Disposizioni in materia di investimenti**

1. Le risorse della gestione separata sono investite esclusivamente nelle categorie di attività ammissibili alla copertura delle riserve tecniche di cui al capo IX titolo IX del Regolamento n. 2008-01.

2. Non possono comunque costituire attività della gestione separata:

- a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi del capitale di rischio non negoziati in mercati regolamentati;
- b) i crediti infruttiferi, ad esclusione di quelli nei confronti di assicurati ed intermediari per premi da incassare nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi;
- c) i crediti d'imposta;
- d) gli immobili destinati all'esercizio dell'impresa;
- e) i crediti verso i riassicuratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4;
- f) le immobilizzazioni materiali;
- g) le spese di acquisizione da ammortizzare.

3. L'uscita delle attività dalla gestione separata può avvenire esclusivamente per realizzo.

#### **Art. 9 Trasferimento di attività**

1. Non è consentito il trasferimento di attività dal patrimonio dell'impresa alla gestione separata, salvo i casi di cui al comma 2.

2. Il trasferimento di attività dal patrimonio dell'impresa alla gestione separata è ammesso nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 7.

3. Nei casi di cui al comma 2, il valore di iscrizione nel registro della gestione separata di cui all'articolo 11 è pari al valore corrente rilevato alla data di immissione delle attività nella gestione separata.

4. In relazione alle operazioni di cui al comma 2, l'impresa comunica a BANCA CENTRALE, entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta operazione, le motivazioni, i dettagli analitici delle attività trasferite.

#### **Art. 10 Verifiche contabili sulla gestione separata**

1. Il rendiconto riepilogativo della gestione separata e il prospetto della composizione della gestione separata di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, sono sottoposti alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla LISF.

2. La società di revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:

- a) la consistenza e la correttezza, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, delle attività assegnate nel corso del periodo di osservazione alla gestione separata nonché la disponibilità, la tipologia e la conformità delle attività iscritte nel prospetto della composizione della gestione separata di cui all'articolo 12, comma 2, a quanto previsto dalla normativa di cui all'articolo 8 e dal regolamento della gestione separata;
- b) la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla gestione separata nel periodo di osservazione alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 9;
- c) la correttezza, ai sensi dell'articolo 6, del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione. Qualora il regolamento preveda, all'interno del periodo di osservazione, la determinazione di più tassi di rendimento, la verifica è estesa ad ogni tasso di rendimento. L'estensione della verifica viene effettuata anche nei casi in cui il regolamento preveda la determinazione di rendimenti relativi a periodi non coincidenti con il periodo di osservazione;
- d) l'adeguatezza, ai sensi dell'articolo 7, dell'ammontare delle attività assegnate alla gestione separata alla fine del periodo di osservazione rispetto all'importo delle corrispondenti riserve matematiche determinato dall'impresa alla stessa data;
- e) la conformità del rendiconto riepilogativo della gestione separata e del prospetto della composizione della gestione separata alle disposizioni di cui all'articolo 12.

3. La società di revisione esprime il proprio giudizio sulle risultanze delle verifiche effettuate ai sensi del comma 2.

## **TITOLO IV**

### **DOCUMENTI OBBLIGATORI E INFORMATIVA**

#### **Art. 11 Registro della gestione separata**

1. L'impresa tiene un registro della gestione separata, che può essere formato anche usando supporti informatici, nel quale riporta:

- a) le operazioni giornaliere di ingresso e di uscita delle attività, con evidenza analitica dei relativi valori di iscrizione così come definiti agli articoli 6 e 9, dei proventi finanziari conseguiti, degli utili realizzati, delle perdite sofferte e delle relative spese;
- b) alla fine di ciascun mese, l'ammontare delle attività che costituiscono la gestione separata e l'ammontare delle corrispondenti riserve matematiche. L'importo delle attività deve essere almeno pari a quello delle corrispondenti riserve matematiche.

2. L'annotazione nel registro avviene entro cinque giorni lavorativi dalla data dell'operazione.

3. Il registro è conservato secondo le prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 43 del Regolamento n. 2008-01.

#### **Art. 12 Rendiconto riepilogativo e prospetti della composizione della gestione separata**

1. Entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione relativo alla gestione separata, l'impresa redige, sulla base dei valori riportati nel libro mastro di cui all'articolo 11, il rendiconto riepilogativo della gestione separata, con l'indicazione del tasso medio di rendimento realizzato e degli eventuali tassi medi di rendimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c). L'impresa utilizza lo schema di rendiconto riportato in Allegato A, datato e firmato dal rappresentante legale dell'impresa.

2. Entro lo stesso termine previsto al comma 1, l'impresa redige, sulla base dei criteri dettati all'articolo 7, comma 2, il prospetto della composizione della gestione separata raffrontata con quello del periodo precedente. L'impresa utilizza lo schema di prospetto riportato in Allegato B, datato e firmato dal rappresentante legale dell'impresa.

3. Per la gestione separata con periodo di osservazione annuale, l'impresa redige, entro trenta giorni dalla fine del primo semestre di ogni periodo di osservazione, il prospetto semestrale della composizione della gestione separata raffrontata con quello del periodo precedente. L'impresa utilizza lo schema di prospetto riportato in Allegato C.

4. Le imprese pubblicano su almeno due quotidiani e sul proprio sito internet, il rendiconto riepilogativo della gestione separata, il prospetto della composizione della gestione separata ed il prospetto semestrale della composizione della gestione separata di cui ai commi precedenti. La

pubblicazione del rendiconto riepilogativo della gestione separata e del prospetto della composizione della gestione separata avviene entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione. La pubblicazione del prospetto semestrale della composizione della gestione separata avviene entro trenta giorni dalla fine del primo semestre di ogni periodo di osservazione.

5. Il prospetto della composizione della gestione separata e il prospetto semestrale della composizione della gestione separata debbono restare pubblicati sul sito internet dell'impresa per almeno sei mesi. Il rendiconto riepilogativo della gestione separata deve restare pubblicato sul sito internet dell'impresa almeno fino alla pubblicazione del rendiconto relativo al successivo periodo di osservazione.

### **Art. 13 Comunicazioni a BANCA CENTRALE**

1. Entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione relativo alla gestione separata, l'impresa trasmette a BANCA CENTRALE:

- a) il rendiconto riepilogativo della gestione separata di cui all'articolo 12, comma 1;
- b) il prospetto della composizione della gestione separata di cui all'articolo 12, commi 2;
- c) il prospetto semestrale della composizione della gestione separata di cui all'articolo 12, comma 3;
- d) la relazione della società di revisione di cui all'articolo 10.

2. L'impresa trasmette le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 seguendo le istruzioni informatiche di segnalazione periodica dettate da BANCA CENTRALE, unitamente all'elenco analitico delle attività che compongono la gestione separata.

3. L'impresa comunica tempestivamente a BANCA CENTRALE qualsiasi situazione che comporti, anche in via prospettica, il mancato rispetto del principio di sufficienza delle attività della gestione separata rispetto alle corrispondenti riserve matematiche, come previsto all'articolo 7. La comunicazione è corredata da informazioni circa l'ammontare della insufficienza, anche potenziale, e delle modalità di ripristino della situazione di equilibrio.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 14 Abrogazioni**

1. E' abrogato il capo X, titolo IX del Regolamento 2008-01.

#### **Art. 15 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15 novembre 2017.

2. Per le gestioni separate costituite prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento ed aperte a nuovi contratti l'impresa, entro il 31 dicembre 2017:

a) adegua i regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 4. Per i regolamenti delle gestioni separate che prevedono la possibilità di far gravare sulla gestione spese diverse da quelle previste all'articolo 4, comma 1, lettera g), l'adeguamento viene effettuato imputando i corrispondenti oneri alla clausola di rivalutazione;

b) adotta la delibera di cui all'articolo 3;

c) adegua il registro della gestione separata alle disposizioni di cui all'articolo 11.

Il verbale della delibera dell'organo amministrativo ed il regolamento adeguato della gestione separata sono trasmessi a BANCA CENTRALE ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 3, e del comma 2 dell'articolo 4.

3. Per i contratti stipulati prima della data di adeguamento di cui al comma 2 relativi alle gestioni separate costituite prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento ed aperte a nuovi contratti, l'impresa assicura il rispetto dei commi 2 e 3 dell'articolo 3 adottando idonei presidi a livello gestionale.

4. Per i contratti di cui al comma precedente l'impresa, successivamente al provvedimento di BANCA CENTRALE previsto dal comma 2 dell'articolo 4, trasmette ai contraenti copia del nuovo regolamento della gestione separata e delle altre eventuali modifiche apportate al contratto che comportano effetti più favorevoli per i contraenti.

5. La trasmissione di cui al comma precedente è effettuata in occasione del primo invio dell'estratto conto annuale previsto dalla Circolare n. 2017-02, fornendo contestualmente informativa sulle modifiche apportate al regolamento e alle condizioni contrattuali.

6. Le attività delle gestioni separate che, alla data di entrata in vigore del Regolamento, risultano non conformi all'articolo 8 devono essere realizzate entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

7. L'impresa redige i documenti di cui all'articolo 12, da trasmettere secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 2, a partire dal periodo di osservazione delle gestioni separate che chiude il 31 dicembre 2017. In sede di primo invio il termine di detta trasmissione è fissato in novanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione.